

**ALLEGATO A alla Dgr n. 618 del 29 aprile 2014**

pag. 1/3

**Primi indirizzi operativi ai Comuni delle Province interessate
dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFASs)
per l'utilizzo dei pozzi privati**

In via precauzionale, al fine di tutelare la salute della popolazione si rende necessario che i Comuni assumano immediatamente un'ordinanza sindacale ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 con la quale si ordina a tutti i cittadini utilizzatori di pozzi privati per uso idropotabile personale o per produrre alimenti, di provvedere ad effettuare e produrre le analisi delle acque prelevate dai pozzi (indipendentemente dagli altri adempimenti necessari comunque previsti da norme statali e regionali in materia di utilizzo dei pozzi, denuncia, comunicazione, concessione). La medesima ordinanza vale per tutte le imprese/aziende agricole o agro-industriali che producono alimenti utilizzando direttamente acqua di pozzo.

L'ordinanza deve contenere: i parametri da ricercare; i criteri di campionamento da rispettare e la metodologia da utilizzare per le analisi; le scadenze entro le quali vanno prodotte le analisi, che vanno comunque acquisite con la massima tempestività.

Nell'ordinanza deve essere data informazione ai cittadini e alle imprese interessate circa i laboratori di analisi chimiche e microbiologiche, anche privati accreditati, presso cui rivolgersi per effettuare le analisi. I laboratori devono essere accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e loro eventuali successivi aggiornamenti. Gli stessi verranno informati che, laddove possibile, previo accordo con il gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), potranno rivolgersi al servizio analisi del gestore del S.I.I. a prezzi calmierati.

Nell'ordinanza dovrà essere precisato che i risultati delle analisi devono essere trasmessi all'Azienda Ulss competente perché verifichi l'eventuale avvenuto superamento o meno dei valori tollerabili limite fissati dall'EFSA e che l'Azienda Ulss provvede, poi, alla comunicazione dei risultati delle analisi al Comune e, per conoscenza, su supporto informatico alla Regione.

L'ordinanza dovrà comunque precisare che:

- qualora **non vi sia il superamento dei valori**, il Comune darà immediato avviso della potabilità dell'acqua, dando indicazione di ripetere le analisi ogni 6 mesi;
- qualora **vi sia il superamento dei valori**, il Comune darà immediata comunicazione della non potabilità dell'acqua e adotterà una ordinanza da notificare al privato con l'avviso che:
 1. l'acqua del pozzo non potrà essere utilizzata per usi potabili potrà, invece, essere utilizzata per l'igiene personale e per ogni altro uso non potabile;
 2. verrà istituito un servizio di fornitura di acqua potabile di emergenza tramite fontanelle pubbliche /autobotti che avrà una durata provvisoria;
 3. al termine della fornitura di emergenza il proprietario del pozzo dovrà aver eseguito a proprie spese almeno una delle seguenti azioni:

- allaccio alla rete idropotabile esistente, qualora sia a distanza raggiungibile dalla propria proprietà;
- allaccio ad altro pozzo privato nelle vicinanze non interessato dal fenomeno;
- terebrazione di un nuovo pozzo a diversa profondità, o approfondimento del pozzo esistente, fino alla profondità non interessata dal fenomeno (in questo caso vanno comunque ripresentate le analisi);
- installazione di un proprio impianto di trattamento. In questo ultimo caso va dato l'avviso che vanno comunque ripresentate le analisi dell'acqua dopo la messa in funzione dell'impianto e va dato altresì avviso delle modalità di gestione volte ad evitare complicità accessorie quali, ad esempio, quelle derivanti da inquinamenti batterici successivi al trattamento o da riduzione dell'efficienza del filtro. I privati che scelgono di dotarsi di impianti singoli di trattamento devono inoltre garantire il monitoraggio periodico sull'efficacia di tali impianti nel tempo.

In ogni caso i Comuni devono:

- provvedere a mappare i pozzi privati esistenti sul proprio territorio e a trasmettere alle Aziende sanitarie competenti (ed alla banca dati regionale) tutte le informazioni acquisibili sullo stesso, che saranno specificate nei dettagli;
- dopo aver raccolto le segnalazioni di non potabilità (in ragione del fatto che possono essere interessate porzioni diverse del territorio comunale, con conseguente necessità di programmare diverse postazioni di approvvigionamento in emergenza), dare avviso alla Protezione Civile o al gestore del S.I.I., laddove ne dia la disponibilità, dei luoghi deputati ad accogliere le fontanelle pubbliche/autobotti per il servizio idropotabile di emergenza;
- per quanto riguarda i controlli successivi, fornire ogni utile informazione relativa all'eventuale servizio a costo calmierato disponibile per la cittadinanza;
- I privati che scelgono di dotarsi di impianti singoli di trattamento, devono garantire il monitoraggio periodico sull'efficacia di tali impianti nel tempo, mantenendo una registrazione degli stessi controlli.

Diagramma di flusso Azioni:

